

N. R.G. 7743/25



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

Nona Sezione Civile

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7743/25 promossa da:

██████████, nata in ██████████, il 23 gennaio 1990, di cittadinanza uzbeka,
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scozzaro e dall'avv. Giacomo Venesia

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*

-resistente non costituito-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente ha così concluso:

“In via principale:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al soggiorno permanente ex art. 14, D. Lgs. 30/2007, e per l'effetto, ordinare alla Questura di Torino di rilasciare la carta di soggiorno permanente, ex art. 17, D. Lgs. 30/2007, in favore della medesima.

In via subordinata:

- nell'eventualità che il Tribunale dovesse ritenere che al familiare del cittadino italiano cd. “statico” non spetti più il diritto al soggiorno permanente e il rilascio della relativa carta di soggiorno, sospendere il presente giudizio e sollevare conflitto di legittimità costituzionale fra 23, c. 1-bis, D. Lgs. 30/2007 e l'art. 3, Costituzione, nella parte in cui non prevede un titolo di soggiorno permanente in favore straniero di cittadino italiano “statico”.

Con vittoria di spese ed onorari di causa”.

MINISTERO DELL'INTERNO non costituito né comparso in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10.4.2025, ██████████ ha impugnato l'implicito rigetto al rilascio della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell'U.E. ex art. 17 D. Lgs.

30/2007 in suo favore, cui seguiva l'emissione di un permesso di soggiorno quinquennale ex art. 23, c. 1-bis, D. Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT), chiedendone l'annullamento e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno permanente ex art. 14, d. lgs. 30/2007.

La ricorrente ██████████ cittadina uzbeka (doc. 1), già regolarmente soggiornante in Italia come studente dal 2017 (doc. 2), contraeva matrimonio in data 1.10.2018 con il sig. ██████████, cittadino italiano e residente in Italia (doc. 3,4,5).

La coppia si trasferiva a Torino presso l'abitazione di proprietà in ██████████

A seguito di un primo permesso di soggiorno biennale per motivi famigliari (doc. 6), nel 2020 la ricorrente otteneva la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E., ex art. 10, D. Lgs. 30/2007 di durata quinquennale (doc. 7).

Il 6 luglio 2023, la sig.ra ██████████ domandava il rilascio della carta di soggiorno permanente, ex art. 17, D. Lgs. 30/2007 alla Questura di Torino cui seguiva, in data 16 settembre 2024, un preavviso di rigetto, motivato dall'assenza di alcuni documenti (doc. 12).

La sig.ra ██████████ presentava i documenti ritenuti mancanti, con consegna a mani, alla Questura di Torino il 3 ottobre 2024.

Tuttavia, in data 28 gennaio 2025, la ricorrente non otteneva la carta di soggiorno permanente, bensì il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 23, c. 1-bis, D. Lgs. 30/2007, cd. FAMIT, di durata quinquennale.

Con decreto in data 23.4.2025, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.

Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la PA e il giudice ne dichiarava la contumacia all'udienza del 3.12.2025, in cui parte ricorrente rassegnava le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.

* * *

In via del tutto preliminare, occorre esaminare se il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 abbia natura di diritto soggettivo, ovvero di interesse legittimo.

Sul punto, occorre richiamare innanzi tutto il dato testuale dell'art. 3 d.l. 13/2017, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali ordinari, il quale espressamente afferma la competenza delle sezioni specializzate (e, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario) “per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30”. Dunque, la presente controversia è

pacificamente di competenza del giudice ordinario, pur non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva.

Vanno altresì richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in casi analoghi, nei quali era controversa l'attribuzione della causa al giudice ordinario o amministrativo in materia di immigrazione, alla stregua dei quali: “la controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ... è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui compete solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore” (così, da ultimo, Cass. n. 1390 del 18.1.2022, rv. 663716).

Applicando tali condivisi principi al caso in questione, si deve dunque concludere nel senso che il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all'amministrazione (che deve limitarsi a valutare l'esistenza dei presupposti predeterminati dal legislatore) e trattandosi di materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione istituite presso i Tribunali ordinari.

Una volta riconosciuta la natura di diritto soggettivo alla situazione giuridica della ricorrente, nel merito il ricorso si ritiene fondato.

E' pacifico, in quanto documentato e non contestato, il fatto che la sig.ra ██████████, già titolare di un regolare permesso per studio, è sposata con un cittadino italiano dal 1.10.2018 ed è titolare di una carta di soggiorno ex art. 10 D. Lvo 30/2007, di natura quinquennale (cfr. docc. n. 3, 6 e 7).

La successiva richiesta di rilascio della carta di soggiorno permanente, ex artt. 14 e 17 D. Lvo 30/2007, è stata, dunque, correttamente presentata dalla ricorrente alla Questura competente prima della scadenza del periodo di validità e alla presenza dei requisiti previsti dalla Legge (soggiorno legale e continuativo per 5 anni sul territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione).

Non è, dunque, corretto il rilascio da parte della Questura del permesso cd. FAMIT, ex art. 23 comma 1 bis D. Lvo 30/2007, introdotto con il D. Lvo 69 del 13.6.2023, per una serie di ragioni.

Anzitutto, la ricorrente ha maturato il diritto al rilascio della carta di soggiorno (ex art. 10 e poi ex art 14. D. Lvo 30/2007) già in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto, in quanto regolarmente coniugata con cittadino italiano dal 1.10.2018 e con lui tuttora coniugata e convivente. Inoltre, va esaminata con precisione la novella legislativa: l'art. 23 co. 1 bis poc'anzi citato recita infatti *“1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”*.

L'interpretazione letterale della norma non lascia spazio ad equivoci: il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di durata quinquennale ai familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (cd. FAMIT) è rilasciato *“a seguito della prima richiesta avanzata”* ovvero *“della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte o della fotografia”* (ad esempio a causa di una variazione anagrafica), casi del tutto estranei a quello in esame.

La ricorrente, infatti, ha già ottenuto a far data dal 2018, una carta di soggiorno in qualità di familiare di cittadino UE e ne ha chiesto, sussistendone tutti i requisiti di legge, la conversione in carta di soggiorno permanente ex artt. 14 e 17 D. Lvo 30/2007, ipotesi non contemplata, né richiamata dal novellato art. 23 del medesimo decreto legislativo. La sua non è, dunque, né una prima richiesta, né, tantomeno, una richiesta di aggiornamento delle informazioni trascritte.

Peraltro, va ricordato che, in ipotesi differenti, ma di *ratio* non dissimile e in tempi molto recenti, è stata la stessa Pubblica Amministrazione a chiarire che le domande di rinnovo (a differenza delle prime domande) seguivano la disciplina precedente alla novella legislativa: la circolare del Ministero dell'Interno del 29.5.2024 ha, infatti, chiarito che la normativa precedente a quella introdotta con la modifica legislativa del 5.5.2023, in tema di protezione speciale, si applica a tutti i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati sulla base della precedente normativa di cui è chiesto il rinnovo.

Infine, non può trovare applicazione il principio del *tempus regit actum*.

Invero, se è pacifico che nei procedimenti amministrativi la regola generale sia quella per cui “*la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio*” (così tra le molte Cons. Stato n. 10497/2023), occorre considerare che in tali situazioni il privato vantava sempre una situazione di interesse legittimo.

Al contrario, la medesima giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che il principio tempus regit actum non trova applicazione laddove il privato vanta una situazione di diritto soggettivo. In questo senso si è pronunciato, da ultimo, il TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 11233 del 5.7.2017 (in www.leggiditalia.it):

“Si afferma, invero, in giurisprudenza che "Ai sensi del principio " tempus regit actum", ciò che rileva non è la data in cui il procedimento ha avuto avvio bensì il momento in cui l'Amministrazione provvede, avendo l'obbligo di operare nel rispetto dello ius superveniens e quindi sulla base della valutazione attuale degli interessi pubblici ad esso sottesi. L'opposto principio della tendenziale irretroattività dell'azione amministrativa si applica esclusivamente agli atti che incidono su diritti soggettivi o, comunque, su posizioni di vantaggio già acquisite" (cfr. T.A.R. Roma, sez. II, 26 febbraio 2016, n. 2666)”.

Il ricorso è dunque fondato e la ricorrente, coniugata regolarmente con cittadino italiano dal 1.10.2018 e con lui da allora convivente, ha diritto alla carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ex art. 14 e 17 D. Lvo 30/2007.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con riferimento alla domanda principale, con assorbimento degli altri motivi.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, attesa la novità della questione affrontata.

P.Q.M.

visti gli artt. 281 *decies* e segg. c.p.c.

respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,

- **ACCOGLIE** la domanda della ricorrente e, per l'effetto, **DICHIARA** che [REDACTED] nata in [REDACTED], il 23 gennaio 1990, di cittadinanza uzbeka, ha diritto al rilascio della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ai sensi degli artt. 14 e 17 D. Lvo 30/2007;
- **COMPENSA** integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Torino, il 3.12.2025

Il Giudice
Sara Perlo